



**CITTÀ DI OZIERI**

PROVINCIA DI SASSARI

Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società del Comune di Ozieri che operano in regime di *“in house providing”*.

Annualità 2022

## Sommario

1. ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE COMPONENTI IL PERIMETRO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTÀ DI OZIERI .....	3
2. IL QUADRO NORMATIVO.....	3
3. GLI OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPARTITI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 19.06.2020 .....	5
4. ANALISI DEI COSTI .....	5
5. INDIRIZZI E OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE PER IL PERIODO 2022 .....	6

**1. ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE COMPONENTI IL PERIMETRO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTÀ DI OZIERI.**

DENOMINAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA	% PARTECIPAZIONE	PARTECIPATA DIRETTA/INDIRETTA
<b>PROMETEO S.R.L</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gestione ComunitàAlloggio Villa Campus;</li> <li>➤ Gestione Asilo NidoComunale;</li> <li>➤ Gestione LudotecheComunali e Servizio di assistenza Educativa</li> <li>➤ Gestione del Servizio diMense Scolastiche;</li> <li>➤ Manutenzione e Custodia del Quartiere Fieristico di San Nicolae supporto alla manutenzione e custodia del Cimitero Comunale;</li> <li>➤ Servizio supporto Affissioni e Pubblicità;</li> <li>➤ Pulizia Uffici Comunali</li> </ul>	100%	Diretta "Società in House"
<b>IPPODROMO DI CHILIVANI OZIERI SRL</b> <i>(Fino al 07.10.2022)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gestione Compendio denominato "Ippodromo DonDeodato Meloni di Chilivani"</li> </ul>	100%	Diretta "Società in House"

**2. IL QUADRO NORMATIVO**

La corretta applicazione ed attuazione delle disposizioni del Testo Unico di riforma delle società a partecipazione pubblica approvato con D. Lgs. n. 175/2016, con particolare riguardo alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, è anche legata alle capacità delle amministrazioni pubbliche partecipanti, di verificare l'osservanza degli obiettivi fissati e di assicurare un concreto ed efficace controllo sulle medesime società, al fine della piena osservanza ed attuazione da parte delle stesse degli interessi pubblici e generali.

Il quadro normativo di riferimento è ora costituito da tre disposizioni contenute nell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e precisamente i **commi 5,6,7**:

*5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.*

*6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5*

*tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.*

*7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

L'art. 19, comma 5 del d.lgs. n. 175/2016 prevede quindi l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche socie di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale .

Va inoltre aggiunto che l'art.147 -quater del TUEL prevede che l'ente locale definisca un sistema di controlli sulle proprie società non quotate, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali ed effettuando il monitoraggio periodico sul loro andamento per poi individuare eventuali necessarie azioni correttive , anche con riferimento a possibili squilibri economico- finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

La norma prevede infatti che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle società non quotate siano rilevanti mediante il bilancio consolidato secondo la competenza economica, predisposto con le modalità previste dal D. Lgs 118/2011.

In tale contesto normativo pertanto appare evidente la necessità di contemperare la determinazione degli obiettivi di spesa con le caratteristiche organizzative specifiche di ciascun organismo societario e, in un'ottica di bilancio consolidato e di contenimento della spesa pubblica, evitare il possibile incremento delle spese di funzionamento in costanza di servizi affidati.

Va comunque sottolineato che nell'ambito degli obiettivi fissati le "Società a controllo pubblico" possono operare in un arco di riferimento triennale, nel senso che il contenimento delle spese di funzionamento deve essere valutato nel triennio di riferimento e quindi è possibile compensare le varie voci di spesa nell'ambito del triennio (ammettendo la possibilità che la razionalizzazione di alcune tipologie possa generare risparmi che possano essere investiti in altre .

Tra i recenti orientamenti giurisprudenziali è opportuno citare

- ✓ La Deliberazione n.80/2017 della Sezione di Controllo della corte dei Conti Liguria con la quale è stato chiarito che l'atto di indirizzo dell'ente locale controllante deve considerare la potenziale sfera di operatività della società controllata. Pertanto è necessario rapportare i mezzi e gli obiettivi alla luce dell'attività svolta dallo strumento societario, in modo da determinare l'ammontare delle risorse necessarie al conseguimento dei fini propri della società, in un'ottica di efficientamento e di miglioramento della produttività.
- ✓ La Deliberazione n. 89/2022 della Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con la quale è stato ribadito che l'esercizio delle funzioni del controllo analogo si differenzia dalla concreta adozione di provvedimenti con cui le amministrazioni fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle proprie società controllate, comprese quelle per il personale. A detta della Sezione di controllo regionale un'effettiva razionalizzazione dei costi operativi deve considerare le caratteristiche organizzative della società e la relativa struttura dei costi attraverso la valutazione comparativa con operatori dello stesso settore e considerando, anche, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del suo operare,

pertanto è necessario che l'ente che esercita il controllo, individui obiettivi specifici per ogni società in considerazione della specificità del settore nel quale la stessa opera, delle specificità organizzative della società e della relativa struttura dei costi.

### **3. GLI OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPARTITI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 19.06.2020**

Da ultimo con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 19.06.2020 sono stati forniti indirizzi alle società in house del comune in merito al contenimento delle spese di funzionamento e di personale. Tra gli indirizzi particolari veniva disposto in particolare che ell'Anno 2020 le spese di funzionamento da intendersi come "totale dei costi della produzione " del conto economico, al netto dei costi per " ammortamenti e svalutazioni" di eventuali "oneri straordinari", non dovessero superare l'importo previsto, per tale voce nell'ultimo bilancio approvato delle società. Negli anni 2021 e 2022 il suddetto importo dovrà essere ridotto del 2%, prendendo quale parametro di riferimento l'annualità 2019, considerato che le spese di funzionamento dell' Annualità 2020 possono aver subito un significativo condizionamento dalla situazione dovuta all' emergenza Covid-19;

### **4. ANALISI DEI COSTI**

Preliminarmente è importante evidenziare come l'art. 19 comma 5 D.Lgs. 175/2016 non faccia riferimento alla "diminuzione" delle singole voci di costo in senso assoluto, ma si riferisca al contenimento delle stesse, compatibilmente con il contesto in cui ciascun soggetto controllato opera, in relazione al mantenimento dei livelli essenziali dei servizi erogati, alla produttività e all'efficiente gestione delle risorse pubbliche.

Recentemente si è concluso l'iter di fusione per incorporazione della società Ippodromo di Chilivani Ozieri Srl nella Società Prometeo Srl (*atto di fusione a rogito del dott. Alberto Pisano, notaio in Sassari, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, in data 07.10.2022, Repertorio n. 18766, Raccolta n.12811, in corso di iscrizione al Registro delle Imprese a cura del notaio stesso*) e sempre in data 07.10.2022 con decreto sindacale n.14 del 7-10-2022 in luogo delle dimissioni del precedente Amministratore, e previo esperimento di procedura di evidenza pubblica, è stato nominato il nuovo Amministratore Unico della Società.

Per quanto riguarda i servizi gestiti dalla società Prometeo Srl prima della fusione si rileva che le previsioni di spesa trasmesse dall'Amministratore Unico per l'annualità 2022, riportanti i costi presunti divisi per ciascun servizio erogato (*Prot. n.26841/2021 -26843/2021-26931/2021-26873/2021*) presentano un aumento rispetto alle annualità precedenti. Sulla scorta di tali previsioni, l'Ente con nota prot. n.3811 del 18.02.2022, ha provveduto a richiedere le motivazioni in merito all'aumento dei costi preventivati, alle quali sono seguite le note di chiarimento dell'Amministratore Unico (*note prot. n.7652 del 01.04.2022 e prot. n.12915 del 26.05.2022*). In buona sostanza le motivazioni alla base dell'aumento dei costi previsti per l'annualità 2022 si riferiscono sia all'aumento dell'inflazione, che tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 è stata in grado di incidere sul costo delle materie prime e dell'energia, che dall'aggiornamento dei CCNL Agidae, che hanno comportato un aumento del trattamento economico degli operatori. Per quanto riguarda le spese di personale, la società già da diverso tempo provvede ad inoltrare richiesta di approvazione del fabbisogno del personale all'Ente controllante. L'ultima richiesta di approvazione del piano triennale del

fabbisogno del personale 2022/2024, acquisita al prot. n. 20551 del 29.08.2022, non si rilevano sostanziali aumenti rispetto agli indirizzi impartiti con la succitata Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 19.06.2020, ma gli incrementi di personale richiesti sono relativi all'implementazione di alcuni servizi coperti mediante risorse eterofinanziate. Inoltre si precisa che la soc. Prometeo Srl ha in scadenza al 31/10/2022 l'affidamento relativo alla fornitura dei generi alimentari destinati alle strutture gestite dalla Prometeo Srl (n. 6 lotti: mensa scolastica Sa Pastia, Punta idda, Comunità integrata Villa Campus e asilo Comunale La Cicogna); la società sta predisponendo la procedura di gara per fornitura quadriennale degli anzidetti lotti. Nelle more dell'espletamento della procedura e in considerazione dell'imminente scadenza degli affidamenti, si sta predisponendo la procedura di affidamento per il periodo strettamente necessario all'espletamento della gara. La normativa vigente obbliga le stazioni appaltanti nella definizione delle procedure di gara a tener conto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) negli appalti di forniture di derrate alimentari di cui al Decreto del 10 marzo 2020 n. 65. Nello specifico la Prometeo Srl nell'erogazione dei vari servizi dovrà utilizzare prodotti biologici e da filiera certificata. L'obbligo suddetto determinerà in capo alla società un considerevole incremento di costi inerenti le forniture di derrate. A tal riguardo non è al momento determinabile l'incidenza di tali incrementi per le mensilità di novembre e dicembre 2022.

Per quanto riguarda la gestione del compendio dell'Ippodromo di Chilivani (che prima della fusione veniva gestito dalla società Ippodromo di Chilivani Ozieri Srl) si evidenzia che lo stesso non comporta dei costi diretti per il Bilancio dell'Ente, in quanto la società (attualmente incorporata) provvedeva ad introitare direttamente sia i corrispettivi dei servizi erogati che i finanziamenti ministeriali concessi per l'organizzazione delle giornate di corsa. Per quanto riguarda il fabbisogno del personale, prima della fusione la società Ippodromo di Chilivani Ozieri Srl ha provveduto ad inoltrare una proposta di adozione del piano triennale del fabbisogno del personale del 2022/2024, acquisita al prot. n.12251 del 19.05.2022, che contempla un aumento dei costi di personale, riconducibile al fatto che si è reso necessario integrare di n.1 figura professionale, nello specifico: impiegata amministrativa, che precedentemente era stata reclutata mediante contratto di collaborazione esterna.

Alla luce degli elementi riscontrati, come sopra argomentati, si ritiene necessario aggiornare gli indirizzi impartiti con la precedente Deliberazione del Consiglio 21 del 19.06.2020, avvallando in sostanza l'aumento dei costi dovuto principalmente all'adeguamento dei prezzi causato dal fenomeno inflattivo, e confermando in maniera da garantire il contenimento delle spese di funzionamento da una parte e il mantenimento del livello delle prestazioni essenziali erogate, in un ottica di efficienza, efficacia ed economicità per l'annualità 2022.

Per quanto riguarda gli indirizzi sulle spese di funzionamento per l'annualità 2023 e 2024, si ritiene necessario rimanere in attesa delle previsioni di spesa che dovranno essere inviate dal nuovo Amministratore Unico, che dovranno tener conto della riorganizzazione dei servizi della società conseguente alla suddetta fusione per incorporazione.

## **5. INDIRIZZI E OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, COMPRESE QUELLE PER IL PERSONALE PER IL PERIODO 2022**

### **A. SPESE DI FUNZIONAMENTO**

1. Per l'annualità 2022 le spese di funzionamento delle società in house del Comune di Ozieri dovranno

rispettare i seguenti sotto riportati, che restano validi anche in caso di fusione:

- Società Prometeo Srl: per l'annualità 2022 le spese di funzionamento dovranno essere coerenti con le previsioni di spesa trasmesse dall'Amministratore Unico (*Prot. n.26841/2021 -26843/2021-26931/2021-26873/2021*).
- Società Ippodromo di Chilivani Ozieri Srl: Nell'Anno 2022 le spese di funzionamento da intendersi come "totale dei costi della produzione" del conto economico, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" di eventuali "oneri straordinari", non dovranno superare l'importo previsto, per tale voce nell'ultimo bilancio approvato delle società, rivalutato del tasso di inflazione Istat relativo all'annualità di riferimento;

Stante il recente perfezionamento del processo di fusione per incorporazione della Società Ippodromo di Chilivani Ozieri Srl nella Società Prometeo Srl, che non consente allo stato attuale di disporre di una base informativa adeguata per la predisposizione degli indirizzi per le annualità 2023 e 2024, ci si riserva di fornire ulteriori indirizzi che in accordo con le previsioni aggiornate che dovranno essere trasmesse dall'Amministratore Unico della Società alla fine dell'annualità 2022;

2. L'acquisizione di beni, servizi e forniture deve avvenire nel rispetto degli stessi principi generali previsti per l'affidamento dei contratti pubblici di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Ciascun affidamento dovrà altresì essere adottato mediante determinazione dell'Amministratore Unico, da numerare all'interno del software gestionale Halley in uso agli uffici comunali, per permettere agli uffici preposti di effettuare i controlli previsti dal Regolamento sul controllo analogo. Ciascun provvedimento dovrà essere pubblicato nella relativa sezione società trasparente ai nel rispetto del D. Lgs 33/2013 e dei provvedimenti dell'ANAC che disciplinano gli aspetti pratici sulla pubblicazione.
3. Costante rispetto dei limiti ai compensi degli amministratori in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 4 secondo periodo del D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012 (ancora vigente), per cui il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% di quanto complessivamente sostenuto nell'anno 2013;

## B. SPESE DI PERSONALE

1. Allo stato attuale si approvano i seguenti programmi del fabbisogno del personale presentati dai rispettivi amministratori prima della fusione per incorporazione:
  - Proposta di piano del fabbisogno del personale formulato dall'amministratore unico della Società Prometeo Srl, acquisito al prot. n. 20551 del 29.08.2022;
  - Proposta di piano del fabbisogno del personale formulato dall'amministratore unico della Società Ippodromo di Chilivani Ozieri Srl, acquisito al prot. n.12251 del 19.05.2022;
2. La Società, nelle more della riorganizzazione dei servizi conseguente alla fusione, dovrà predisporre un nuovo programma di fabbisogno del personale, all'interno del quale siano specificate le figure professionali necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati prima di procedere con assunzioni di nuovo personale;

4. Adozione di provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Ciascun provvedimento dovrà altresì essere adottato mediante determinazione dell'Amministratore Unico, da numerare all'interno del software gestionale Halley in uso agli uffici comunali, per permettere agli uffici preposti di effettuare i controlli previsti dal Regolamento sul controllo analogo. Ciascun provvedimento dovrà essere pubblicato nella relativa sezione società trasparente ai nel rispetto del D. Lgs 33/2013 e dei provvedimenti dell'ANAC che disciplinano gli aspetti pratici sulla pubblicazione.
3. Rispetto dei vincoli normativi imposti dalla normativa nazionale e regionale per l'assunzione di personale;
4. Contenimento delle spese di personale complessive al fine di assicurare una progressiva riduzione della spesa del personale e del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;
5. Divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri economico-finanziari e di risultati d'esercizio negativi;
6. Rispetto del principio per cui l'utilizzo di forme di lavoro flessibile deve essere limitato alle ipotesi di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.
7. Dovrà essere attuato il principio di riduzione, o quantomeno non aumento, dei costi del personale da perseguire attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, fatti salvi i casi di affidamento alle società di nuovi servizi da parte dell'ente socio, ovvero in caso di scelte di internalizzazione di servizi attualmente esternalizzati da parte dell'ente socio motivate da ragioni di economicità. In altri termini, le eventuali assunzioni di personale correlate alla necessità di potenziamento/ampliamento delle attività svolte, in un'ottica di efficacia ed economicità dell'operato delle società dovranno necessariamente determinare un incremento del risultato operativo (Valore della Produzione – Costo della produzione) a regime.
8. A parità di prestazioni non potrà essere previsto un trattamento economico superiore a quello dell'anno precedente ( al netto degli automatismi contrattuali previsti dai relativi CCNL);

#### C) ULTERIORI INDIRIZZI OPERATIVI

1. Implementazione di un sistema di valutazione del personale e formalizzazione degli obiettivi di gestione;
2. Implementazione di un sistema di contabilità analitica collegato al gestionale dell'ente per la puntuale definizione dei documenti di programmazione della società;
3. Trasmissione entro il mese di novembre di ogni anno del budget/bilancio di previsione riferito all'esercizio successivo;
4. Trasmissione in corso di esercizio di report periodici di avanzamento che permettano il monitoraggio di eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa e la predisposizione di azioni correttive in corso di esercizio;
5. Rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa sul sito istituzionale delle società come



previsto dal comma 7 del del D. Lgs. n. 175/2016;

6. Nell'ambito degli obiettivi fissati le "Società" possono compensare le varie voci di spesa nell'ambito del triennio (ammettendo la possibilità che la razionalizzazione di alcune tipologie possa generare risparmi che possano essere investiti in altre.

Le "Società", nell'esercizio delle proprie funzioni sono obbligate ad attenersi ai seguenti principi generali:

- A. agiscono perseguendo le proprie finalità, nell'ottica della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
- B. agiscono nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016 (fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti in house);
- C. sono tenute all'applicazione dell'art 19 del d.lgs. n. 175/2016 con particolare riferimento a personale, trasparenza e spese funzionamento;
- D. le "Società", nell'adeguare le proprie politiche di reclutamento del personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, assicurano le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio;
- E. in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 (riduzione del 10% dei compensi a decorrere dalla prima scadenza del comma 4 secondo periodo del D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012 (ancora vigente), il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 % di quanto complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (principio richiamato dalla Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Liguria, 25.10.2016 n. 90)